

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai
Signori:

Ecc. Giuseppe TAMBURRINO	Presidente
" Dino MARCHETTI	Vice Presidente
" Lorenzo CLEMENTE DI SAN LUCA	" "
dott. Giuseppe COLETTI	Componente
" Uberto RADAELLI	"
" Eleuterio CALCAGNI	"
" Gaetano CALECA	"
" Giuseppe FACCINI	"
" Claudio BENEDETTI	"
" Antonio PEPPE	"
" Ruggiero SANDULLI	"
" Salvatore BUFFONI	"
" Mario FRANCESCHELLI	"
" Mario FASANO	"
" Franco BILE	"
" Arnaldo DESIDERIO	"
" Giovanni DURANDO	"
" Andrea GARGANO	"
" Mario GUERRIERI	"
" Domenico CIAMPI	"
" Giuseppe SCANZANO	"
" Leo PICCININNI	"

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1 e 1 bis del decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977 recante il titolo "Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'1.2.1977 e convertito in legge dall'articolo 1 della legge n. 91 del 31 marzo 1977 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 2.4.1977.

Ritenuto in fatto

In data 14 e 15 maggio 1981, Castiglione Morelli Pasquale, De Angelis Spada Marco e Catelani Carlo, presentavano richiesta di referendum popolare sul seguente quesito: "Volete che siano abrogati gli art. 1 e 1 bis del decreto-legge n. 12 del 1 febbraio 1977, recante il titolo "Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza" , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'1.2. 1977 e convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 91 del 31.3.1977 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 2.4.1977?".

Con ordinanza 11 dicembre 1981, questo Ufficio Centrale riconosceva la legittimità di tale richiesta, in quanto preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, in quanto presentata da soggetti che vi erano legittimati, con richiesta di abrogazione formulata regolarmente e trascritta su ciascun foglio, in quanto il numero delle sottoscrizioni regolari superava quello di cinquecentomila voluto dalla Costituzione ed in quanto infine era indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum, in ordine al quale non erano intervenute nè pronunce di illegittimità costituzionale, nè atti di abrogazione.

Con sentenza 11 febbraio 1981, n. 25, la Corte Costituzionale dichiarava ammissibile la richiesta di referendum in

oggetto.

Posteriormente all'emanazione dell'ordinanza di questo Ufficio Centrale e della sentenza della Corte Costituzionale è stata emanata la legge 30 maggio 1982, n. 297 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1982 n. 147 ed entrata in vigore il giorno successivo secondo quanto disposto specificamente dall'art.5 ultimo comma) contenente "disciplina del trattamento di fine rapporto e norma in materia pensionistica": nell'art. 4, IX comma, sono espressamente abrogati gli art. 1 e 1 bis del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, convertito con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, questo Ufficio Centrale - ai sensi dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 17 maggio 1978 n. 68 che lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare nè i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente nè i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative" - si è riunito in Camera di Consiglio per decidere se il referendum non debba avere più luogo, ovvero se esso debba trasferirsi alla legislazione successiva.

Sentiti i promotori del referendum che hanno presentato memorie illustrative;

Sentita l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Consiglio dei Ministri, ammessa nella presente procedura con ordinanza di questo Ufficio inserita al verbale;

Osserva in diritto

Che la questione di legittimità costituzionale della legge 29 maggio 1982 n. 297, sollevata dai promotori del referendum sotto il profilo della violazione degli artt. 71 1° comma e 72 1° comma della Costituzione, in quanto in sede di discussione del disegno di legge presso la competente commissione della Camera dei Deputati non sarebbe stata consentita a vari deputati la presentazione di emendamenti, appare manifestamente infondata;

che, invero, i citati articoli della Costituzione non forniscono alcuna particolare prescrizione circa il modo di svolgimento dei lavori in seno alle Commissioni parlamentari, onde fatti del genere di quelli denunziati possono costituire eventualmente violazione di norme regolamentari ovvero di prassi, non assumendo rilievo di lesione di norme o principi costituzionali;

che questo Ufficio deve procedere all'esame demandatogli dall'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 17 maggio 1978 n. 68, e quindi deve verificare se "l'intenzione del legislatore, obiettivata nelle disposizioni legislative sopraggiunte sia fundamentalmente diversa, nel senso che i relativi principi ispiratori siano mutati rispetto alla previa disciplina della materia, ovvero se l'intenzione del legislatore sia rimasta fundamentalmente identica malgrado innovazioni formali o di dettaglio";

che la legge 30 maggio 1982 n. 297 ha operato una trasformazione dell'istituto dell'indennità di anzianità disciplinato dall'art. 2120 cod.civ., dettando un nuovo testo di tale articolo nel quale è conte-

nuta una "disciplina del trattamento di fine rapporto" (art. 1);
che la novità della disciplina si appalesa:

a) nella struttura del nuovo trattamento, non più calcolato moltiplicando una frazione dell'ultima retribuzione per gli anni di servizio, bensì accantonando quote della retribuzione dovuta in ciascun anno, rivalutate secondo un meccanismo di indicizzazione;

b) nella individuazione di nuove variabili quantitative dell'istituto quanto alla base di computo degli accantonamenti, al coefficiente tempo-salario (rispetto al quale assume particolare rilevanza la prevista perequazione, entro il 1989, tra la categoria degli impiegati e quelli degli operai) e al tasso di rivalutazione degli accantonamenti stessi;

c) nei meccanismi innovativi relativi alle anticipazioni in corso del rapporto e alla garanzia contro l'insolvenza del datore di lavoro;

che la quota annuale da accantonarsi è calcolata sulla retribuzione comprendente tutte le somme, incluso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese (art. 1, comma 2°);

che in dipendenza di tale ultima disposizione anche l'indennità di contingenza è compresa nella retribuzione sulla quale è calcolato il trattamento di fine rapporto;

che, conseguentemente, l'abrogazione espressa degli articoli 1 e 1 bis del decreto-legge 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito con modificazione nella legge 31 marzo 1977 n. 91) contenuta nell'art. 4 comma 9 della legge sopravvenuta ha carattere sostanziale e non formale;

che l'abrogazione stessa non ha quindi carattere apparente o parziale - come sostengono i promotori in relazione al comma I^o dell'art. 5 della nuova legge - dacchè l'accantonamento di quanto maturato a titolo di indennità di anzianità rientra nella logica del nuovo sistema cui si riferisce l'istituto del trattamento di fine rapporto, fondato appunto sugli accantonamenti dei crediti progressivamente maturati;

che il carattere apparente o parziale dell'abrogazione non può del pari desumersi dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 5, in quanto si tratta di norme transitorie che, in quanto tali, non possono indicare un'intenzione del legislatore diretta a confermare i principi di cui alle disposizioni sottoposte al procedimento referendario, costituendo esse solo un limitato aspetto del ben più vasto disegno riformatore, manifestatosi necessario per un progressivo riequilibrio delle posizioni dei soggetti del rapporto in relazione al nuovo assetto dell'istituto;

che sulla portata sostanziale della abrogazione delle norme sottoposte al procedimento referendario non esercita altresì alcuna rilevanza la norma sull'immutata disciplina del trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti pubblici (di cui all'art. 4 comma 6 della legge sopravvenuta), in quanto la materia coinvolta dal quesito concerne unicamente il rapporto di lavoro subordinato privato;

che, infine, non rileva - per l'indagine sull'effettività dell'abrogazione - la prospettazione di risultati economici, comunque opinabili, della nuova normativa;

che preme piuttosto rilevare come la potestà legislativa delle Camere - legittimamente esercitata in pendenza del procedimento referendario (Corte Costituzionale, sentenza citata) - abbia dato vita ad un disegno riformatore che ha tenuto conto sia delle esi-

genze di adattamento del trattamento di fine rapporto alle sue funzioni anche di natura previdenziale (rispetto alle quali va considerata la non casuale coesistenza, nella legge n. 297, di significative disposizioni in materia pensionistica), sia dei problemi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro nell'attuale realtà socio-economica;

che la scelta operata dal legislatore si deve quindi considerare realmente innovativa rispetto alla disciplina preesistente e idonea ad espungere dall'ordinamento, in modo sostanziale ed integrale, le disposizioni sottoposte al procedimento referendario;

che pertanto ricorrono le condizioni per dichiarare, in applicazione dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970 n. 352, che le operazioni referendarie non hanno più corso;

che l'accertamento che precede rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale concernente detto articolo, sollevata dai promotori, in quanto esso non conterrebbe la previsione di effettuazione del referendum, in ipotesi di abrogazione parziale, per le parti non abrogate;

P.Q.M.

dichiara che le operazioni di cui alla richiesta di referendum per l'abrogazione degli articoli 1 e 1 bis del decreto legge 1 febbraio 1977, n. 12, recante il titolo "Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza", convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977 n. 91, non hanno più corso;

dispone che la presente ordinanza sia comunicata:

- al Sig. Presidente della Repubblica;
- al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri;


- ai Sigg. Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

- al Sig. Presidente della Corte Costituzionale;

dispone, inoltre, che essa venga notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ai presentatori della richiesta medesima, Signori Pasquale Castiglione Morelli, Marco De Angelis Spada e Carlo Catelan:

Così deciso in Roma il giorno 3 giugno 1982.

IL PRESIDENTE
(G. Tamburrino)



Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione oggi 3 giugno 1982.



IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Maria Teresa d'Aniello)

